

ITALMOBILIARE Società per Azioni

**Procedura in materia di gestione delle
informazioni rilevanti e privilegiate**

8 ottobre 2018

Indice

- 1.** Obiettivo
- 2.** Ambito di applicazione
- 3.** Definizioni
- 4.** Obblighi di legge
- 5.** Destinatari e relativi doveri e divieti
- 6.** Regime sanzionatorio
- 7.** Responsabili della gestione dell'informazione
- 8.** Valutazione del carattere privilegiato dell'informazione
- 9.** Informazioni Rilevanti che potrebbero assumere natura privilegiata
- 10.** Ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
- 11.** Attivazione di misure di protezione dell'informazione
- 12.** Divulgazione dell'informazione
- 13.** Archiviazione delle Informazioni
- 14.** Gestione del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate
- 15.** Sondaggi di mercato
- 16.** Rumor
- 17.** Rapporti con la comunità finanziaria e con i media
- 18.** Rapporti con le Società Controllate
- 19.** Controllo sul rispetto della Procedura
- 20.** Modifiche e integrazioni alla Procedura
- 21.** Principali riferimenti normativi
- 22.** Appendice normativa

1. Obiettivo

La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”), adottata nel rispetto della vigente normativa, definisce le regole aventi ad oggetto la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate relative a Italmobiliare S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Italmobiliare**”) e alle società da essa controllate (come *infra* definite, di seguito “**Controllata**” o “**Controllate**”), al fine di impedirne un'impropria circolazione e divulgazione sia all'interno, che all'esterno della Società.

Le regole di comportamento e i principi previsti nella presente Procedura sono finalizzati a:

- garantire la massima confidenzialità delle **Informazioni Privilegiate** o comunque suscettibili di divenire tali (**Informazioni Rilevanti**), contemperando l'interesse alla riservatezza dell'informazione nel corso della sua progressiva formazione e l'obbligo della relativa *disclosure* in forma non selettiva, anche nel rispetto delle norme in materia di informazioni privilegiate;
- tutelare gli investitori e l'integrità del mercato, prevenendo situazioni di asimmetria informativa e impedendo che alcuni soggetti possano avvalersi di informazioni non pubbliche per operare sui mercati;
- definire il processo di gestione delle Informazioni Rilevanti e del relativo registro (di seguito “Registro delle Informazioni Rilevanti” o “RIL”);
- definire i processi di individuazione e gestione delle Informazioni Privilegiate;
- tutelare la Società in relazione ad eventuali responsabilità in cui la medesima potrebbe incorrere a seguito di comportamenti illeciti integranti abusi di mercato posti in essere da soggetti alla stessa riconducibili e, più in generale a seguito di comportamenti in violazione dei principi di riservatezza.

La Procedura è una componente essenziale del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, nonché del complessivo sistema di prevenzione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D. Lgs. n. 231/2001) e, in particolare, del Modello Organizzativo a tal fine adottato dalla Società.

In calce alla Procedura è riportato un estratto delle principali disposizioni di legge e regolamentari in tema di abusi di informazioni privilegiate, che i Soggetti Destinatari, come nel prosieguo definiti, sono tenuti a conoscere e ad osservare unitamente alla normativa interna adottata dalla Società.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

2. Ambito di applicazione

La presente Procedura si applica a Italmobiliare ed alle **Controllate** (cfr.al riguardo il paragrafo 18), in quanto possibili fonti di informazioni che potrebbero avere un impatto sugli strumenti finanziari quotati emessi da Italmobiliare ed avere, quindi, per quest'ultima natura rilevante e/o privilegiata. Le Controllate, pertanto, sono tenute a recepire principi e contenuti della Procedura, adattandoli alla propria organizzazione e a curarne adeguata diffusione all'interno delle singole società.

Le società controllate dovranno, quindi, assicurare che tutte le informazioni, relative a Italmobiliare e alle altre società del gruppo (insieme "società del Gruppo"), ovvero anche a società terze, da chiunque acquisite nello svolgimento dell'attività lavorativa e professionale vengano considerate riservate e trattate solo nell'ambito dei canali autorizzati, in modo da garantirne la confidenzialità e la sola circolazione nel contesto aziendale.

3. Definizioni

Dirigente Preposto

È il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Informazione di natura ordinaria

È un'informazione relativa a operazioni o attività concernenti l'ordinaria gestione della Società o di una Controllata.

Informazione di natura straordinaria

È un'informazione relativa a operazioni non rientranti nell'ambito dell'ordinaria gestione della Società o di una Controllata.

Informazione di origine esterna

È un'informazione originata da situazioni, eventi e circostanze non dipendenti dalla volontà della Società e che configurano un mero recepimento della stessa (es. decisioni del revisore contabile, provvedimenti di Autorità di vigilanza, partecipazioni a Consigli di Amministrazione di Società Controllate).

Informazione di origine interna

È un'informazione che si forma o genera all'interno della Società, attraverso attività e decisioni dei relativi organi o funzioni aziendali (es. decisioni riguardanti il *business*).

Informazione Privilegiata

Per **Informazione Privilegiata** si intende, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (**Reg. n. 596/2014**), un'informazione:

- di carattere preciso;
- non ancora resa pubblica;
- concernente, direttamente o indirettamente, Italmobiliare ovvero i relativi strumenti finanziari;
- idonea, se resa pubblica, ad avere un effetto significativo sul prezzo (*price sensitive*) degli strumenti finanziari quotati emessi da Italmobiliare, o sui prezzi di strumenti

derivati collegati ⁽¹⁾.

Se l'Informazione Privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l'insieme del processo, può costituire un'Informazione Privilegiata. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se risponde ai suddetti criteri.

Un'informazione cessa di essere considerata privilegiata nel momento in cui viene diffusa al pubblico nel rispetto del principio della parità informativa.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi, o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso ⁽²⁾.

Informazione Rilevante

Per informazione rilevante si intende un'informazione di origine interna o esterna, acquisita nello svolgimento della propria attività o professione – potenzialmente idonea a divenire, in un secondo, anche prossimo, momento un'informazione privilegiata – che riguarda le attività, i processi e le risorse della Società o delle sue Controllate. Un'informazione rilevante non è di dominio pubblico. La relativa divulgazione potrebbe arrecare un danno agli interessi della Società. Le informazioni privilegiate sono un sottoinsieme delle informazioni rilevanti.

Registro delle Informazioni Rilevanti/RIL

È l'elenco delle persone che hanno accesso a specifiche informazioni rilevanti.

Registro delle Informazioni Privilegiate/Insider List

⁽¹⁾ Il riferimento è a un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

⁽²⁾ Ai sensi del Considerando n. 16 del Reg. n. 596/2014, «una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l'entità dell'effetto di quella serie di circostanze o di quell'evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione». Ai sensi del successivo Considerando n. 17 del Reg. n. 596/2014, «le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice».

È il Registro dei soggetti aventi accesso a Informazioni Privilegiate istituito ai sensi dell'art. 18 del Reg. n. 596/2014.

SDIR

Sistema di diffusione delle informazioni regolamentate utilizzato dalla Società.

Società Controllate

Ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 58/1998 (**TUF**), sono considerate società controllate, oltre a quelle indicate nell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- a. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- b. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Ai fini di cui sopra si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

Sono società controllate, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

Soggetto Preposto alla tenuta della RIL e dell'*Insider List*

È il Direttore Affari Societari di Italmobiliare, il quale si avvale della collaborazione del personale della Direzione Affari Societari.

4. Obblighi di legge

Le società emittenti strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato italiano comunicano con il mercato nel rispetto della normativa primaria e secondaria e dei principi di correttezza, chiarezza, parità di trattamento e di accesso alle informazioni.

La normativa vigente per le società quotate nei mercati regolamentati italiani ⁽³⁾ in materia di informazione societaria impone agli emittenti di comunicare al pubblico,

⁽³⁾ La normativa si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un *multilateral trading facility* (MTF) o su un *organised trading facility* (OTF), agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF, o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno stato membro dell'Unione Europea.

quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti (c.d. *disclosure*).

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico.

I suddetti obblighi di comunicazione sono ottemperati in conformità a quanto previsto dal Reg. n. 596/2014, dai relativi regolamenti delegati o di esecuzione, dal TUF e dalle relative disposizioni di attuazione dettate dalla Consob, ove applicabili.

La normativa, quindi, è tesa – da un lato – tramite la diffusione tempestiva delle informazioni al pubblico, a rafforzare l'integrità del mercato evitando la divulgazione selettiva delle informazioni, e – dall'altro – a contrastare eventuali abusi di informazioni privilegiate.

L'obiettivo di una regolamentazione avente ad oggetto il trattamento delle informazioni privilegiate è evitare che tale gestione possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata o, comunque, possa essere tale da provocare asimmetrie informative.

Lo stesso Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la Società aderisce, raccomanda l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione – al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie – di procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

5. Destinatari e relativi doveri e divieti

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale di Italmobiliare, con il supporto del Direttore Affari Societari della Società, si adopera per assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, relative sia alle società del Gruppo che a società terze.

Gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e tutti i dipendenti della Società sono obbligati ad osservare le disposizioni dettate dalla presente Procedura e a mantenere la massima riservatezza su tutte le suddette informazioni societarie acquisite nello svolgimento delle loro attività e, in particolare, sulle Informazioni Rilevanti e Privilegiate ⁽⁴⁾.

In particolare, tali soggetti sono tenuti:

- a) a ritenere di carattere riservato tutte le informazioni relative alle società del Gruppo e a società terze, acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, che non siano di dominio pubblico; a utilizzare tali informazioni solo in relazione alla propria attività lavorativa e non a fini personali o di terzi, nonché a trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria misura affinché la circolazione nel

⁽⁴⁾ Agli stessi obblighi e divieti saranno tenuti gli Amministratori, i Sindaci, i Dirigenti e tutti i dipendenti delle Controllate una volta approvata la presente Procedura (vedi paragrafo n. 18).

contesto aziendale possa avvenire senza pregiudicare il carattere riservato delle informazioni stesse;

- b) a rispettare i doveri di riservatezza previsti dalla legge a tutela delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate, impegnandosi a non diffonderle e a non rivelarle ad alcuno, inclusi i propri familiari e conoscenti;
- c) ad utilizzare le Informazioni Rilevanti e Privilegiate solo in relazione alla propria attività lavorativa o professionale e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo, a fini personali;
- d) a trattare le Informazioni Privilegiate con tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che le stesse circolino all'interno ed all'esterno della Società nel rispetto della regolamentazione aziendale e della normativa vigente, sino a che non vengano diffuse al pubblico secondo le modalità previste dalla presente Procedura;
- e) a informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare un illecito o comunque una violazione della presente Procedura.

Ai sensi della normativa vigente è fatto divieto ai Destinatari di abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate.

In particolare, è vietato:

- a) comunicare con qualsiasi mezzo tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (ai medesimi fini è, altresì, fatto assoluto divieto di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate);
- b) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione ⁽⁵⁾ su strumenti finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione ⁽⁶⁾ su strumenti finanziari cui le Informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- d) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione ⁽⁷⁾ su strumenti finanziari utilizzando Informazioni Privilegiate.

Ai sensi della normativa è fatto, altresì, divieto ai Destinatari:

- a) di diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- b) di diffondere, tramite mezzi di informazione, compreso *Internet* e ogni altro mezzo, informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

I soggetti Destinatari, all'atto della loro nomina/assunzione, ovvero dell'entrata in vigore

⁽⁵⁾ È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono, quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

⁽⁷⁾ Cfr. nota 5.

della Procedura, attestano per iscritto di avere preso visione della Procedura e di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico.

Nel caso Amministratori e/o dipendenti di Italmobiliare siano, altresì, membri di Consigli di Amministrazione di società quotate, questi si asterranno dal condividere all'interno della Società le informazioni privilegiate apprese nell'ambito del suddetto incarico. Allo stesso modo, il personale di Italmobiliare di qualunque grado e natura si asterrà dal richiedere a tali soggetti informazioni privilegiate relative alle società in cui Italmobiliare ha un posto nel consiglio di amministrazione. Coerentemente con quanto appena riportato, i componenti degli organi sociali e i dipendenti di Italmobiliare che per l'attività svolta, o per qualsiasi altro motivo, dovessero venire a conoscenza di informazioni privilegiate, o comunque confidenziali, relative a società terze dovranno garantire la massima riservatezza delle stesse, nel rispetto del principio del "*need to know*"⁽⁸⁾, nonché utilizzare tali informazioni solo in relazione alla propria attività lavorativa e non a fini personali o di terzi.

6. Regime sanzionatorio

L'inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate può comportare responsabilità individuali (penali e amministrative) per l'autore del fatto (in particolare, in caso di abuso di mercato), nonché ulteriori profili di responsabilità per la Società.

Inoltre, le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, configurando illeciti passibili di sanzioni penali, possono originare una responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Ferme restando le sanzioni previste dalla normativa, le disposizioni della presente Procedura sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari.

Qualora i soggetti siano dipendenti della Società, essi sono passibili dei provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.

In caso di mancato rispetto della presente procedura, ove ne ricorrano i presupposti, la Società si riserva di far valere in giudizio la tutela del segreto d'impresa.

La Società si riserva, altresì, di rivalersi, nei modi e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nei confronti dei Destinatari, per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti posti in essere in violazione della presente Procedura o della disciplina applicabile.

Qualsiasi violazione della presente Procedura dovrà essere segnalata all'Organismo di Vigilanza previsto dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001. Eventuali segnalazioni possono essere fatte anche direttamente alla

⁽⁸⁾ La comunicazione delle informazioni deve avvenire solamente ai soggetti per cui esse sono strettamente necessarie ai fini dello svolgimento delle rispettive funzioni e comunicando al momento opportuno solo le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti e delle attività di competenza da parte dei destinatari.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

7. Responsabili della gestione dell'informazione

I responsabili della gestione delle informazioni societarie (di seguito anche **Owner**) sono individuati sulla base della natura e dell'origine delle informazioni stesse.

Per le Informazioni di natura ordinaria e straordinaria riguardanti Italmobiliare, il Responsabile è:

- se l'informazione è di origine interna, il Consigliere Delegato - Direttore Generale, ovvero il Responsabile della Direzione nell'ambito della quale l'informazione si è formata (in relazione ai compiti ed alle materie riservate alla Direzione nell'Ordine di Servizio riguardante l'organizzazione generale della Società);
- se l'informazione è di origine esterna, il Consigliere Delegato - Direttore Generale, ovvero il dipendente o altra persona della Società che ne sia venuto in possesso.

Per le informazioni di natura ordinaria e straordinaria riguardanti le Controllate, i Responsabili sono i rispettivi Consiglieri Delegati, ovvero in mancanza i Presidenti (*cfr.* paragrafo 18).

8. Valutazione del carattere privilegiato dell'informazione

La valutazione circa la natura privilegiata o meno dell'informazione (o di un singolo evento, di una tappa intermedia o complesso di circostanze suscettibili di essere qualificate come tali) deve essere effettuata caso per caso dal Consigliere Delegato - Direttore Generale.

Nella valutazione in ordine al carattere privilegiato delle informazioni, il Consigliere Delegato - Direttore Generale si avvale del supporto del Direttore Affari Societari, del Dirigente Preposto, nonché del Responsabile della Direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione.

Ogni dipendente/collaboratore della Società che venga a conoscenza, in ragione della propria attività lavorativa o professionale, di una informazione che per la sua natura ritiene sia prossima a diventare Privilegiata, deve darne immediata comunicazione al proprio Responsabile gerarchico affinché questi, senza indugio, provveda a sottoporla alla valutazione del Consigliere Delegato - Direttore Generale. Resta fermo che in caso di dubbio tale Responsabile dovrà chiedere il supporto del Direttore Affari Societari della Società.

Qualora, ad esito di tale valutazione, venga confermata la natura privilegiata dell'informazione, il Consigliere Delegato - Direttore Generale si attiva e dà disposizioni affinché l'informazione sia diffusa al pubblico, salvo che ricorrano le condizioni per attivare la procedura del Ritardo di cui al successivo paragrafo 10. Inoltre, il Responsabile della Direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione (ovvero, se non individuato o se l'informazione è di origine esterna, il Consigliere Delegato - Direttore Generale), ha il compito di:

- (a) individuare i soggetti interni e/o esterni alla Società (e nel caso alla Controllata)

- che hanno accesso all'Informazione Privilegiata;
- (b) richiedere al Soggetto Preposto, qualora sia stato adottato l'istituto del Ritardo e comunque in tutti i casi in cui la comunicazione dell'informazione non possa avere luogo tempestivamente, l'effettuazione delle conseguenti iscrizioni nel Registro dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate in applicazione della relativa procedura aziendale (*cf.* paragrafo 14).

Fermo restando quanto detto al paragrafo 5 in merito all'obbligo per i Destinatari di garantire la massima riservatezza e confidenzialità di tutte le informazioni, relative sia alle società del Gruppo che a società terze, acquisite nello svolgimento della propria attività, al fine di gestire correttamente i flussi informativi all'interno e all'esterno della Società e di pubblicare quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate, Italmobiliare monitora la circolazione delle Informazioni Rilevanti e cioè di quelle informazioni che per le loro caratteristiche intrinseche, da valutare caso per caso, possono in un secondo momento, anche prossimo, assumere natura privilegiata.

Al riguardo, il Soggetto Preposto, sulla base delle decisioni assunte dal Consigliere Delegato - Direttore Generale, istituisce, in formato elettronico, la RIL relativa alla specifica informazione e registra i dati delle persone che vi hanno accesso, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati.

La RIL viene gestita seguendo modalità semplificate rispetto a quelle previste per la tenuta dell'*Insider List* (*cf.* paragrafo 14), ma che consentano comunque alla Società di monitorare le persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante.

Gli *Owner* dell'Informazione Rilevante sono tenuti in ogni momento ad informare il Soggetto Preposto sull'evoluzione della specifica Informazione, nonché sulle eventuali persone che hanno accesso a tale informazione, anche su segnalazione delle stesse persone (c.d. autodenuncia), o di soggetti terzi che hanno trasmesso l'informazione, al fine di permettere l'aggiornamento della RIL.

Quando, a seguito delle analisi effettuate caso per caso dal Consigliere Delegato - Direttore Generale, dovesse emergere che la specifica Informazione Rilevante abbia assunto natura privilegiata, il Soggetto Preposto dispone la "chiusura" della RIL e la conseguente apertura della pertinente sezione dell'*Insider List* (*cf.* paragrafo 14).

Laddove l'informazione cessi di qualificarsi come specifica Informazione Rilevante, su indicazione del Consigliere Delegato - Direttore Generale il Soggetto Preposto procederà a chiudere la RIL.

9. Informazioni Rilevanti che potrebbero assumere natura privilegiata

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si riportano, con riferimento a Italmobiliare e per singola Area e relativo Responsabile, alcune informazioni che potrebbero essere considerate potenzialmente idonee a generare Informazioni Privilegiate. In particolare, si tratta di quelle informazioni che assumono appunto un carattere rilevante per la stessa, in quanto – per le loro peculiarità – rappresentano, a determinate condizioni, uno stadio antecedente alla formazione dell'Informazione Privilegiata. **Rimane ferma, comunque, una valutazione *ad hoc* dell'informazione,**

effettuata caso per caso dal Consigliere Delegato - Direttore Generale ai sensi del precedente paragrafo 8.

Informazioni istituzionali – Area Affari Societari (Responsabile: Direttore Affari Societari)

- Nomine, cessazioni e dimissioni di membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o della/e Controllate;
- Modifiche negli assetti di controllo o in eventuali patti;
- Operazioni straordinarie, fusioni e scissioni;
- Modifiche dello Statuto;
- Rinuncia all'incarico da parte della società di revisione.

Informazioni relative alle *key people* – Area Risorse Umane (Responsabile: Direttore Risorse Umane)

- Cambiamenti nel personale con responsabilità strategiche;

Informazioni relative al *business* – Area Investimenti e Partecipazioni (Responsabili: Direttore Sviluppo e Investimenti e Direttore Gestione Partecipazioni)

- Ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- Acquisizioni o cessioni significative ⁽⁹⁾;
- Conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti ⁽¹⁰⁾;
- Conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- Operazioni con parti correlate considerate rilevanti, come da normativa in materia.

Informazioni relative a dati contabili e gestionali – Area Dati Contabili e Gestionali (Responsabile: Dirigente Preposto)

- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative all'approvazione del progetto di bilancio, del bilancio consolidato, dei rapporti finanziari intermedi, della proposta di distribuzione del dividendo, o modifiche attinenti alla data o all'ammontare del dividendo;
- Eventuale rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo, o di un'impossibilità di esprimere un giudizio sui rendiconti contabili periodici;
- Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione ed eventuali scostamenti rilevanti rispetto a dati ed obiettivi già diffusi;
- Modifiche rilevanti nel valore degli *asset* superiori al 5% del totale dell'attivo.

Informazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari – Area Operazioni su Strumenti Finanziari (Responsabile: Direttore Finanza e Tesoreria)

- Operazioni sul capitale sociale, modifiche dei diritti degli strumenti finanziari

⁽⁹⁾ Fermo restando che la rilevanza e la significatività dovranno essere comunque oggetto di un apprezzamento qualitativo caso per caso, si ritiene utile evidenziare che da un punto di vista qualitativo il parametro di riferimento possa essere costituito da operazioni che possono determinare una variazione del NAV superiore al 5%.

⁽¹⁰⁾ Confronta nota precedente.

- quotati, emissione di *warrant*, di obbligazioni e di altri titoli di debito;
- Operazioni su azioni proprie o su altri strumenti finanziari quotati;
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni con effetto su stato patrimoniale, conto economico o situazione finanziaria;
- Investimenti della liquidità ed operazioni su derivati di natura non ordinaria, per tali intendendosi almeno i derivati di natura speculativa per un valore superiore al 5% del totale dell'attivo.

Informazioni relative a vicende legali, giudiziali e stragiudiziali – Area Affari Legali (Responsabile: Direttore Affari Legali)

- Presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- Verificarsi di cause di scioglimento e messa in liquidazione;
- Richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- Revoca di linee di credito;
- Rilevanti controversie legali, vicende stragiudiziali e richieste di risarcimento danni;
- Insolvenza di debitori e fornitori rilevanti.

Al riguardo, per maggiore completezza, si fa presente che le informazioni riferite agli eventi sopra descritti possono, in presenza delle condizioni qualificanti di cui al paragrafo 3, assumere direttamente la natura di informazioni privilegiate e come tali dovranno essere trattate e gestite, dai rispettivi responsabili, in osservanza delle disposizioni previste nella presente Procedura.

10. Ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

La Società, sotto la propria responsabilità, può ritardare la diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, nelle ipotesi ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente⁽¹¹⁾, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (**Ritardo**):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società e se del caso della Controllata;
- b) il ritardo nella comunicazione non abbia probabilmente l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società e se del caso la Controllata siano in grado di garantire la riservatezza delle informazioni.

Nel caso di un processo prolungato – che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare – la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo.

Le circostanze rilevanti includono quelle in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società e se del caso della

⁽¹¹⁾ Cfr. Art. 17, paragrafo 4 del Reg. n. 596/2014 e Reg. n. 1055/2016.

Controllata, ovvero possa, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico⁽¹²⁾.

Le situazioni nelle quali il Ritardo della comunicazione possa ritenersi fuorviante per il pubblico includono almeno le seguenti circostanze⁽¹³⁾:

- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è "*materially different*" rispetto a quella precedentemente pubblicata;
- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione riguarda obiettivi finanziari precedentemente comunicati e che probabilmente non saranno raggiunti;
- l'informazione di cui si ritarda la pubblicazione è in contrasto con le aspettative/previsioni del mercato, quando tali aspettative siano basate su indicatori/segnali precedentemente resi pubblici dalla Società e se del caso dalla Controllata, anche attraverso interviste o *roadshow*.

Qualora la Società intenda avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dovranno essere rispettate le seguenti regole:

- a) la valutazione circa il ricorrere delle condizioni che possano giustificare il ritardo nella comunicazione dell'Informazione Privilegiata spetta al Consigliere Delegato - Direttore Generale della Società con il supporto del Direttore Affari Societari della Società e del Responsabile della Direzione nel cui ambito si è originata l'Informazione; della decisione di ritardare la comunicazione viene data informativa anche per le vie brevi al Responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne della Società;
- b) la valutazione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, nonché sulla base di tutte le informazioni a disposizione;
- c) la decisione di ritardare la comunicazione è riportata in un documento scritto che deve essere debitamente archiviato presso la Società. Al fine di ritardare la comunicazione, la Società utilizza altresì uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni previste dall'art. 4, comma 1, del Reg. n. 1055/2016.

Nel momento in cui si decide di comunicare un'Informazione Privilegiata di cui è stata in precedenza ritardata la comunicazione al pubblico, è necessario riportare per iscritto tale successiva decisione, indicando, altresì, le ragioni per cui si ritiene di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata.

⁽¹²⁾ Ai sensi del considerando n. 50 del Reg. n. 596/2014, «i legittimi interessi possono riferirsi in particolare alle circostanze seguenti, che non costituiscono un elenco esaustivo:

a) *negoziazioni in corso, o elementi connessi, nel caso in cui la comunicazione al pubblico possa comprometterne l'esito o il normale andamento. In particolare, nel caso di minaccia grave e imminente per la solidità finanziaria dell'emittente, anche se non rientrante nell'ambito delle disposizioni applicabili in materia di insolvenza, la comunicazione al pubblico delle informazioni può essere rinviata per un periodo limitato di tempo, qualora essa rischi di danneggiare gravemente gli interessi degli azionisti esistenti o potenziali, in quanto pregiudicherebbe la conclusione delle trattative miranti ad assicurare il risanamento finanziario dell'emittente;*

b) *decisioni adottate o ai contratti conclusi dall'organo direttivo di un emittente la cui efficacia sia subordinata all'approvazione di un altro organo dell'emittente, qualora la struttura dell'emittente preveda la separazione tra tali organismi, a condizione che la comunicazione al pubblico dell'informazione prima dell'approvazione, combinata con il simultaneo annuncio che l'approvazione è ancora in corso, rischi di compromettere la corretta valutazione dell'informazione da parte del pubblico».*

⁽¹³⁾ Tali situazioni sono contemplate dalle linee guida ESMA/2016/1478.

- d) le Informazioni Privilegiate di cui viene ritardata la comunicazione devono essere trattate con la più assoluta riservatezza, impedendo l'accesso alle stesse a persone diverse da quelle che ne hanno la necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società e garantendo che tali persone riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abusi di mercato.

Non può essere ritardata la comunicazione di Informazioni Privilegiate in relazione alle quali non sia possibile garantire la necessaria riservatezza attraverso l'adozione di misure efficaci.

Il Soggetto Preposto alla tenuta del Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, provvede senza indugio a iscrivere nel citato Registro i soggetti che sono in possesso dell'Informazione Privilegiata.

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale è responsabile della gestione del processo e degli adempimenti dovuti a fronte della decisione di avvalersi della procedura di Ritardo nella comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate e a tal fine monitora, caso per caso e con il supporto del suddetto Soggetto Preposto, la permanenza delle condizioni per il Ritardo.

Qualora la Società, se del caso la Controllata, o i soggetti a conoscenza dell'Informazione Privilegiata oggetto della ritardata comunicazione non siano in grado di garantirne la riservatezza, o qualora vi siano "rumor" inerenti alle Informazioni Privilegiate, occorrerà procedere alla comunicazione immediata al pubblico secondo le modalità previste dalla presente Procedura ⁽¹⁴⁾;

- e) la Società trasmette su successiva richiesta della Consob una relazione contenente le motivazioni del ritardo e una spiegazione in ordine alle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste dalla normativa.

La comunicazione inviata a Consob deve contenere almeno quanto segue ⁽¹⁵⁾:

- identità della Società: ragione sociale completa;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo nella divulgazione: titolo dell'annuncio; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le informazioni privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione privilegiata al pubblico.

La Consob, avuta comunque notizia di un Ritardo nella comunicazione al pubblico delle

⁽¹⁴⁾ Il riferimento è, in particolare, a una situazione in cui una voce/notizia si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, laddove tale voce/notizia sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle informazioni non è più garantita.

⁽¹⁵⁾ La comunicazione avviene via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC), o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Informazioni Privilegiate, può richiedere alla Società, valutando le circostanze dalla stessa rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione, ovvero, in caso di inottemperanza, provvedere direttamente a spese della Società medesima.

11. Attivazione di misure di protezione dell'informazione

Al fine di evitare la diffusione involontaria di Informazioni Rilevanti, nonché di quelle Privilegiate, nella gestione e circolazione di tutte le informazioni societarie devono essere attivate e rispettate determinate e adeguate misure di protezione atte a garantire che la circolazione delle informazioni nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato e confidenziale delle stesse.

Fermo restando che tutte le informazioni acquisite devono essere trattate con la massima attenzione e riservatezza, in relazione alla natura dell'informazione sono previsti livelli crescenti di protezione.

Per le Informazioni Rilevanti si applicano le ordinarie cautele, tra cui il divieto di divulgazione in qualsiasi forma a terzi, a meno che non venga comunicata per motivi di lavoro a soggetti legati da un rapporto contrattuale che siano vincolati ad obblighi di riservatezza di qualsiasi natura.

Inoltre, si applicano le cautele di seguito riportate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la riproduzione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti deve essere limitata al numero di copie strettamente necessarie;
- chi detiene documenti contenenti Informazioni Rilevanti deve utilizzare la miglior diligenza nella custodia e nella gestione degli stessi, evitando di lasciarli accessibili a soggetti non autorizzati a venirne in possesso ed evitando, altresì, di lavorare su tali documenti e/o discutere delle informazioni ivi contenute in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o comunque in aree comuni della Società;
- l'accesso agli strumenti informatici che gestiscono Informazioni Rilevanti è consentito a soggetti legittimati alla conoscenza di tali informazioni in ragione dell'appartenenza alle Direzioni competenti;
- l'accesso ad archivi cartacei contenenti Informazioni Rilevanti è limitato ai soggetti autorizzati dal Direttore Affari Societari.

Per quanto riguarda il trattamento delle Informazioni Privilegiate, oltre a quanto sopra previsto, lo stesso avverrà con modalità prevalentemente elettroniche, adottando le più adeguate misure di protezione del caso.

a) Comunicazioni a terze parti

La comunicazione di Informazioni Rilevanti e Privilegiate a soggetti esterni alla Società potrà avvenire, nel rispetto del principio del "*need to know*" ⁽¹⁶⁾, solo in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte e a condizione che i destinatari dell'informazione siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale (ogni caso dubbio andrà

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota n. 8.

previamente valutato con il supporto del Direttore Affari Societari).

A tal fine gli *Owner* dell'informazione assicurano che:

- nei contratti con terze parti siano previste apposite clausole di riservatezza;
- la trasmissione a terzi di documenti contenenti informazioni o dati riservati relativi alla Società o alla Controllate al fine di conseguire, per esempio, pareri, valutazioni, risposte a quesiti, sia limitata agli elementi essenziali e con l'adozione di cautele volte ad evitarne la conoscenza da parte di soggetti non abilitati;
- sia adottata comunque la massima cura nell'individuazione dei soggetti terzi ai quali comunicare le informazioni e sia fornita agli stessi adeguata informativa circa gli obblighi di riservatezza conseguenti alla trasmissione delle informazioni;
- dati o notizie comunicati a fini statistici o di studio siano forniti in forma il più possibile idonea a salvaguardare l'interesse aziendale alla riservatezza.

Fermo il rispetto di quanto sopra previsto, in caso di comunicazione, nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, di Informazioni Privilegiate ad un soggetto che non sia tenuto ad un obbligo di riservatezza, l'*Owner* della informazione, o il Responsabile della Direzione nell'ambito della quale sia avvenuta la predetta comunicazione, dovrà immediatamente informare il Direttore Affari Societari della Società affinché l'Informazione possa essere comunicata al pubblico contestualmente, in caso di comunicazione intenzionale, ovvero tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale.

Nel caso in cui la Società instauri rapporti con soggetti terzi che agiscano in nome o per conto della stessa, detti soggetti dovranno essere resi edotti dell'obbligo di istituire l'elenco dei soggetti che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

b) Comunicazioni al Soggetto Preposto

- Gli *Owner* dell'informazione tengono informato il Preposto alla tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni rilevanti o privilegiate della Società, secondo le modalità previste dalla normativa interna.
- Il Soggetto Preposto dà immediata comunicazione dell'iscrizione ai soggetti interessati, specificando gli obblighi cui gli stessi dovranno attenersi fino a quando rimarranno iscritti nei Registri.

12. Divulgazione dell'informazione

All'esito della valutazione di cui al paragrafo 8 – e laddove non ricorrano gli estremi per il Ritardo della comunicazione – le Informazioni classificate come Privilegiate devono essere comunicate al pubblico quanto prima possibile, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. n. 596/2014, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva da parte del pubblico medesimo.

La responsabilità del processo inerente alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è rimessa al Consigliere Delegato - Direttore Generale, in conformità a quanto di seguito indicato.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene mediante diffusione di apposito comunicato (**Comunicato**) redatto dalla Direzione Comunicazione e Relazioni

Esterne, con il supporto del Direttore Affari Societari, nonché del Responsabile della Direzione nell'ambito della quale si è generata l'informazione da comunicare ⁽¹⁷⁾.

Il Comunicato è predisposto nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente ⁽¹⁸⁾, affinché la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate non risulti fuorviante e la modalità di diffusione sia tale da consentire un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva.

Il testo finale del Comunicato, previo coinvolgimento delle competenti Direzioni aziendali, viene sottoposto all'approvazione del Consigliere Delegato - Direttore Generale e, se ritenuto opportuno, portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società. Qualora il Comunicato sia relativo ad un evento riguardante le Controllate – fatto salvo quanto previsto per le società che siano esse stesse emittenti quotati (*cf.* paragrafo 18) – la bozza è trasmessa anche al consigliere delegato della società interessata.

Il Comunicato deve essere diffuso, quanto prima possibile, a cura del Direttore Affari Societari mediante il sistema SDIR utilizzato dalla Società e contestualmente inviato al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

Il Consigliere Delegato - Direttore Generale, con il supporto del Direttore Affari Societari, effettua una valutazione – nel caso di Comunicato di particolare significatività – in merito alla possibilità di preavvertire Consob e la società di gestione del mercato.

Il Comunicato si considera pubblico non appena sia stata ricevuta la relativa conferma, attraverso lo SDIR utilizzato dalla Società.

I Responsabili delle Direzioni aziendali nel cui ambito si è generata l'informazione sono responsabili di segnalare senza indugio alla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne di Italmobiliare, nonché al Direttore Affari Societari della stessa Società, ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate connesse ad attività di cui sono responsabili e già rese note al pubblico, che imponga un'integrazione e/o rettifica e/o un aggiornamento del Comunicato effettuato.

La decisione di procedere alla pubblicazione delle Informazioni Privilegiate comporta la verifica dell'idoneità delle notizie ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. Tuttavia, quando sussistono ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle citate informazioni ad influenzare sensibilmente il prezzo si deve – in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'Informazione Privilegiata – comunque procedere ad informare il pubblico.

Qualora sia stato deciso di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dovrà avere cura di predisporre in ogni caso un Comunicato, curandone altresì l'aggiornamento, in modo da

⁽¹⁷⁾ Quest'ultimo, al fine di garantire la diffusione dell'informazione quanto prima possibile, deve comunicare tempestivamente alla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne tutti i necessari elementi e dati informativi, assicurandone la correttezza e completezza.

⁽¹⁸⁾ La Società dovrà, in particolare, assicurare che:

- a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;
- b) ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note al pubblico venga a questo comunicata senza indugio;
- c) la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e il *marketing* delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

Va tenuto, altresì, conto che Borsa Italiana ha stabilito, con il proprio Regolamento, il contenuto minimo dei comunicati e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti.

poter procedere immediatamente con la pubblicazione qualora ciò sia richiesto da Consob, ovvero la Società o i soggetti con accesso all'Informazione Privilegiata non siano più in grado di assicurarne la riservatezza.

La Società pubblica ⁽¹⁹⁾ e conserva sul proprio sito *internet* tutti i Comunicati per un periodo di almeno **cinque anni**.

Il sito *web* dovrà soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- consentire agli utenti di accedere gratuitamente;
- consentire agli utenti di reperire le informazioni in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
- assicurare che le informazioni siano presentate in ordine cronologico, con indicazione della data e dell'ora di divulgazione.

Qualora la bozza di Comunicato contenga dati attinenti alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, tali dati dovranno essere preliminarmente verificati dal Dirigente Preposto, il quale, nel caso ne ricorrano i presupposti, rilascia, in accompagnamento alla comunicazione, la dichiarazione *ex art. 154-bis*, comma 2, del TUF.

13. Archiviazione delle Informazioni

Ciascun Destinatario è personalmente responsabile della custodia e archiviazione della documentazione inerente all'Informazione Rilevante e Privilegiata che gli venga consegnata, o inviata in formato elettronico.

In particolare:

- i documenti cartacei contenenti le Informazioni devono essere archiviati in luoghi non accessibili, se non a soggetti autorizzati dall'*Owner* dell'informazione;
- l'archiviazione di documenti in formato elettronico contenenti le Informazioni è effettuata in cartelle di rete dedicate sul *server* aziendale;
- l'accesso alle cartelle è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati dall'*Owner* dell'informazione;
- le copie dei documenti contenenti le Informazioni non più necessarie devono essere distrutte, garantendo la non leggibilità del loro contenuto entro un ragionevole periodo di tempo. La distruzione non è necessaria se nel frattempo le informazioni sono state rese pubbliche.

14. Gestione del Registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate

Il Registro dei soggetti aventi accesso alle informazioni privilegiate è tenuto con modalità informatiche. L'accesso è consentito esclusivamente al Soggetto Preposto, ovvero ai soggetti appartenenti alla Direzione Affari Societari da egli espressamente autorizzati.

Nel Registro sono iscritti tutti coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad Informazioni Privilegiate.

⁽¹⁹⁾ Il Comunicato viene pubblicato a cura della Direzione Comunicazione e Relazione Esterne.

Al riguardo, per maggiori dettagli si rimanda alla "Procedura in materia di registro dei soggetti aventi accesso a informazioni privilegiate".

15. Sondaggi di mercato

La comunicazione di Informazioni Privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato (c.d. *market sounding*) – comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo – si considera posta in essere nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione, o di una funzione quando siano rispettate le modalità di cui all'art. 11 del Reg. n. 596/2014 ⁽²⁰⁾.

La decisione di effettuare un sondaggio di mercato compete al Consigliere Delegato - Direttore Generale di Italmobiliare, il quale valuta se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate, con il supporto del Direttore Affari Societari, nonché del Responsabile della Direzione Finanza.

Specifiche regole vanno osservate anche nel caso in cui sia la Società ad essere destinataria di sondaggi di mercato condotti, direttamente o avvalendosi di terzi soggetti, da altri emittenti.

Per maggiori dettagli si rimanda all'apposita procedura sui sondaggi di mercato.

16. Rumor

Fermo restando quanto previsto in caso di Ritardo della comunicazione per l'ipotesi in cui la riservatezza dell'informazione non possa essere più garantita, il Responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne e il Responsabile dell' *Investor Relations* vigilano sulla presenza di eventuali *rumor* di mercato riguardanti anche notizie non diffuse dalla Società, affinché il Consigliere Delegato - Direttore Generale, tempestivamente informato, possa valutare la necessità di diffondere un comunicato che confermi la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, ovvero le smentisca, previa consultazione con il Direttore Affari Societari e con il Responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, se ritenuto opportuno.

17. Rapporti con la comunità finanziaria e con i media

I rapporti con la comunità finanziaria (in occasione, ad esempio, di *road show*, *conference call*, convegni) sono curati dal Responsabile dell'Investor Relations.

Nei rapporti con analisti finanziari, investitori istituzionali, o altri operatori di mercato, deve essere evitata l'informazione selettiva, operando nel rispetto dei seguenti principi di comportamento:

- a) nel caso in cui la Società organizzi o partecipi a incontri ristretti con analisti finanziari, agenzie di *rating*, investitori istituzionali o altri operatori del mercato dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - il Responsabile dell'Investor Relations dovrà comunicare preventivamente con congruo anticipo al Direttore Affari Societari modalità e oggetto

⁽²⁰⁾ Al riguardo, trovano applicazione anche il Reg. n. 959/2016 e il Reg. n. 960/2016 (cfr. Riferimenti normativi).

dell'incontro, nonché inviargli bozza dell'eventuale materiale ⁽²¹⁾ destinato alla distribuzione;

- il materiale distribuito durante gli incontri dovrà essere approvato dal Consigliere Delegato - Direttore Generale;
- partecipazione di almeno due soggetti (di cui un esponente della Funzione di Investor Relations) e comunicazione all'Organismo di Vigilanza di eventuali deroghe, nel caso in cui agli incontri siano trattati argomenti potenzialmente a rischio;
- la Funzione di Investor Relations dovrà redigere un verbale relativo alla riunione;
- la Funzione di Investor Relations dovrà tenere un registro in cui sono riportati: data e luogo dell'incontro; elenco dei partecipanti esterni; esponenti aziendali; principali argomenti trattati; materiale distribuito;
- il Direttore Affari Societari dovrà informare in anticipo Consob e la società di gestione del mercato su data, luogo, ora e principali argomenti dell'incontro, provvedendo a trasmettere loro tutta la documentazione messa a disposizione dei partecipanti, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri;

b) qualora, nell'ambito degli incontri, siano cedute involontariamente Informazioni Privilegiate, occorre provvedere alla comunicazione tempestiva al pubblico di tali informazioni mediante apposito Comunicato.

Sono deputati a rilasciare interviste o dichiarazioni riguardanti la Società agli organi di stampa solo il Presidente, il Consigliere Delegato - Direttore Generale, il Responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, nonché il Responsabile dell'*Investor Relations*.

Tutte le richieste di interviste o dichiarazioni devono essere sottoposte alla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne al fine di condividere con il soggetto interessato i contenuti dell'intervista, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza delle informazioni oggetto di divulgazione.

Qualora nei contenuti dell'intervista o delle dichiarazioni siano riscontrate Informazioni Privilegiate, il Responsabile della Direzione e Relazioni Esterne informerà tempestivamente tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione dell'informazione (*cf.* paragrafo 8), al fine di adottare gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente e della presente Procedura.

18. Rapporti con le Società Controllate

Le Controllate sono portate a conoscenza della presente Procedura, mediante apposita comunicazione agli organi sociali che dovranno adottare, compatibilmente con la propria struttura organizzativa e le proprie dimensioni, adeguate misure per la gestione di tutte le informazioni societarie.

I consiglieri delegati delle Società Controllate hanno la responsabilità della gestione delle informazioni concernenti la propria società, che possono essere divulgate nel

⁽²¹⁾ Qualora il documento contenga riferimenti a dati specifici, questi devono essere preventivamente validati dalle funzioni aziendali competenti.

rispetto della normativa vigente, in ogni caso tenendo conto degli obblighi gravanti su Italmobiliare come società quotata.

In particolare, Italmobiliare è tenuta a comunicare al pubblico anche le informazioni che riguardano le Controllate non quotate, qualora l'informazione relativa a queste ultime, per la rilevanza assunta dalla stessa, possa essere considerata un'informazione privilegiata con riferimento alla Società medesima⁽²²⁾.

In forza delle disposizioni di legge applicabili, sono invece tenute direttamente a comunicare al pubblico le Informazioni Privilegiate che le riguardano, le Controllate emittenti strumenti finanziari:

- ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, per i quali l'ammissione è stata richiesta o autorizzata.

Al fine di fornire alla Società tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, ogni Controllata dovrà conformarsi alle regole descritte nei capitoli precedenti e assicurare la gestione e il monitoraggio di tutte le informazioni ed in particolare le eventuali Informazioni Rilevanti, per garantirne la riservatezza, fatti salvi i necessari adattamenti in relazione alla relativa struttura organizzativa e operatività.

La Controllata non quotata dovrà valutare la natura privilegiata dell'informazione, in quanto potenzialmente in grado di avere un impatto anche sul prezzo degli strumenti finanziari emessi da Italmobiliare. Al riguardo, il consigliere delegato della Controllata dovrà informare tempestivamente il Consigliere Delegato - Direttore Generale e il Direttore Affari Societari di Italmobiliare al fine di procedere alla valutazione finale circa la natura dell'informazione trasmessa per permettere il rispetto e l'applicazione delle procedure sopra riportate.

Nel caso in cui Italmobiliare valuti che l'Informazione Privilegiata non sia ancora tale da essere diffusa al pubblico, ovvero decida di ritardarne la comunicazione, il Consigliere Delegato - Direttore Generale della Società informa il consigliere delegato della Controllata, affinché la stessa adotti, di intesa con la Società, le opportune misure organizzative per garantire la riservatezza della informazione.

La valutazione circa il carattere privilegiato delle informazioni relative alla Controllata quotata e la successiva diffusione al pubblico delle informazioni, ovvero l'eventuale ritardo della pubblicazione del comunicato, sono rimessi alla responsabilità della Controllata stessa. Tale valutazione, effettuata sempre sulla base del processo sopra delineato, dovrà comunque essere condivisa con il Consigliere Delegato - Direttore Generale di Italmobiliare.

Al fine di garantire un maggiore coordinamento e consentire anche ad Italmobiliare di adempiere correttamente agli obblighi di informativa al mercato, è necessario che il testo del comunicato della Controllata venga preventivamente concordato con le funzioni competenti della Società.

⁽²²⁾ Si tratta cioè di quelle informazioni che possono avere natura *price sensitive* in relazione ad Italmobiliare e rispondono, altresì, agli altri requisiti previsti per le informazioni privilegiate.

La Controllata sarà responsabile della diffusione al pubblico del comunicato relativo all'informazione privilegiata. Qualora l'informazione possa produrre effetti anche sulla Società, quest'ultima dovrà procedere ad analoga diffusione al mercato dell'informazione se le circostanze o gli eventi, concretizzatisi nella sfera della Controllata, possano produrre sulla Società effetti non sufficientemente chiariti nel comunicato emesso dalla Controllata medesima. In tale caso la Società dovrà rendere noti al pubblico tali effetti al fine di fornire agli investitori una compiuta informazione in ordine alle stesse circostanze.

Ove consentito dalla normativa tempo per tempo vigente, la Società e la Controllata potranno anche procedere alla diffusione al pubblico di un comunicato congiunto.

19. Controllo sul rispetto della Procedura

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della presente Procedura da parte dei Destinatari è demandata agli organi di vigilanza e di controllo della Società, ciascuno dei quali effettuerà i controlli rientranti nel proprio ambito di competenza.

Annualmente viene rilasciata all'Organismo di Vigilanza dagli *Owner* di Informazioni Privilegiate una dichiarazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure e dei vincoli di legge e di regolamenti interni in materia.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza è destinatario delle informazioni riguardanti casi di inosservanza della presente Procedura.

20. Modifiche e integrazioni alla Procedura

Le eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche scaturenti da variazioni della normativa vigente, da variazioni organizzative e dalle prassi di mercato, che richiedano immediata applicazione e non comportino discrezionalità nell'attuazione, che potranno pertanto essere apportate dal Consigliere Delegato - Direttore Generale di Italmobiliare con decorrenza immediata per essere poi portate tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Affari Societari provvederà a trasmettere il testo aggiornato della Procedura ai Responsabili delle Direzioni aziendali. Il testo aggiornato della Procedura verrà, altresì, trasmesso alle Società Controllate.

21. Principali riferimenti normativi

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596 del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (**Reg. n. 596/2014**)

Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (**direttiva abusi di mercato**)

Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione del 17 dicembre 2015 concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazione effettive o potenziali del Reg. n. 596/2014 (**direttiva n. 2392/2015**)

Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il Reg. n. 596/2014 per quanto riguarda l'esenzione di alcuni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (**Reg. n. 522/2016**)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del Reg. n. 596/2014 (**Reg. n. 347/2016**)

Regolamento di esecuzione 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (**Reg. n. 523/2016**)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17 maggio 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione dei sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Reg. n. 596/2014 (**Reg. n. 959/2016**)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/960 della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il Reg. n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato (**Reg. n. 960/2016**)

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la

comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Reg. n. 596/2014 (**Reg. n. 1055/2016**)

ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "*Persones che ricevono i sondaggi di mercato*" del 20 ottobre 2016 ESMA/2016/1477

ESMA – Orientamenti relativi al Regolamento sugli abusi di mercato (MAR) "*Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*" del 20 ottobre 2016 ESMA/2016/1478

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "*Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (**TUF**) e successive modificazioni ⁽²³⁾

Regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 24 maggio 1999 e successive modificazioni (**RE**)

Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 in tema di modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014

Linee Guida Consob "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*"

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (**Regolamento di Borsa**)

Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. emanate in attuazione del Regolamento di Borsa (**Istruzioni di Borsa**)

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (**D.Lgs. n. 231/2001**)

⁽²³⁾ I citati Regolamenti comunitari sono direttamente applicabili in tutta l'Unione Europea e si inseriscono nel contesto delle previgenti disposizioni normative (di fonte legislativa o regolamentare) contenute negli ordinamenti nazionali, anche se non formalmente adeguate o modificate.

22. Appendice normativa

Estratto dal Regolamento n. 596/2014 (MAR)

CAPO 2

INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, COMUNICAZIONE ILLECITA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe

intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (*stake-building*).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

a) un emittente;

b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;

c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure

d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o

una fusione con una società agli aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo il prima possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché
- c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
- ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla

base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
- i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di

indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala senza ritardo all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica senza ritardo all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni

sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e
- b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 17

Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente.

L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

Il presente articolo si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

2. Un partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni privilegiate relative alle quote di emissioni da esso detenute in relazione alla sua attività, incluse le attività di trasporto aereo come precisato nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE o gli impianti ai sensi dell'articolo 3, lettera e), della stessa direttiva, che il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte. Per quanto riguarda gli impianti, tale comunicazione comprende le informazioni relative alla capacità e all'utilizzo degli stessi, inclusa la loro indisponibilità programmata o non programmata.

Il primo comma non si applica a un partecipante al mercato delle quote di emissioni quando gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui ha la proprietà, il controllo o di cui è responsabile, nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che istituiscano una soglia minima di CO₂ equivalente e una soglia minima di potenza termica

nominale ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista al secondo comma del presente paragrafo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 che specifichino l'autorità competente per le notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma.

Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte.

Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4.

Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica il prima possibile al pubblico tali informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
- b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4,

lettera b).

Articolo 18

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente il prima possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate.

Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento, nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari

che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e
b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

- a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

- a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;

b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o

c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

- a) il nome della persona;
- b) il motivo della notifica;
- c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
- d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
- f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché
- g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5.000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5.000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20.000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

- a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o
- b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Comunicazione o diffusione di informazioni ai media

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 20, qualora siano comunicate o diffuse informazioni e qualora siano elaborate o diffuse raccomandazioni ai fini dell'attività giornalistica o di altre forme di espressione nei mezzi d'informazione, la comunicazione o la diffusione delle informazioni è valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione, nonché delle norme o dei codici che disciplinano la professione di giornalista, a meno che:

- a) le persone interessate o le persone a loro strettamente legate ricavano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un guadagno dalla comunicazione o dalla diffusione delle informazioni in questione; oppure
- b) la comunicazione o la diffusione siano effettuate con l'intenzione di fuorviare il mercato per quanto concerne l'offerta, la domanda o il prezzo di strumenti finanziari.

CAPO 5

Misure e sanzioni amministrative

Articolo 30

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell'articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:

- a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell'articolo 20, paragrafo 1; nonché
- b) l'omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta di cui all'articolo 23, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all'ESMA le pertinenti norme di diritto penale.

Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all'ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l'ESMA di ogni successiva modifica.

2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):

- a) un'ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;

- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati;
- c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- d) la revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento;
- e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento;
- g) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio;
- h) sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;
- i) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
- j) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno:
 - i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15.000.000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014;
 - ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2.500.000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e
 - iii) per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1.000.000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.

I riferimenti all'autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all'articolo 23, paragrafo 1.

Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili — direttiva 86/635/CEE del Consiglio per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio per le compagnie di assicurazione — che risulta

nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo; oppure

3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo.

Articolo 31

Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni

1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;
- d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;
- e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;
- f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione; e
- g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

2. Nell'esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell'articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l'esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all'articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell'imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 32

Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento.

2. I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per i loro seguiti, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;
- b) in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, quanto meno contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e
- c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

3. Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento.

4. Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un'attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 34

Pubblicazione delle decisioni

1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all'identità della persona che ne è destinataria.

Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Qualora un'autorità competente ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:

- a) rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o
- b) pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l'effettiva protezione dei dati personali in questione;
- c) non pubblica la decisione nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire:
 - i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o
 - ii) che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.

Qualora un'autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.

2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull'esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.

3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell'autorità competente solo per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Estratto Regime Sanzionatorio – Testo Unico della Finanza

Titolo I-bis Abusi di mercato

Articolo 182

Ambito di applicazione

1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.

2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Articolo 183

Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Capo II Sanzioni Penali

Articolo 184

Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi

dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), *2-bis*) e *2-ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e *2-bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. (Abrogato)

Articolo 185

Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), *2-bis*) e *2-ter*), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e *2-bis*) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (*benchmark*).

Articolo 186

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28 [*interdizione dai pubblici uffici*], 30 [*interdizione da una professione o da un'arte*], 32-*bis* [*interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese*] e 32-*ter* [*incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*] del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Articolo 187

Confisca

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Articolo 187 - bis

Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. (Abrogato).
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-*bis* e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187 - ter

Manipolazione del mercato

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-*bis*, comma 5.
3. (Abrogato).
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel

mercato interessato.

5. (Abrogato).

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

Articolo 187 - ter.1

Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-*bis*, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-*sexies*, può applicare una delle seguenti misure amministrative:
 - a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
 - b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del

regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 187 - quater

Sanzioni amministrative accessorie

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter* importa:

- a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-*ter*.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-*bis* hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-*bis* e 187-*ter*, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Articolo 187 - quinquies

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici

milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articolo 187 - sexies

Confisca

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.